

**Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la commercializzazione e l'importazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano**

(2000/C 365 E/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 438 def. — 2000/0181(COD)

(Presentata dalla Commissione il 14 luglio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) Nel contesto della politica agricola comune sono state fissate norme specifiche di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi dei prodotti di origine animale di cui all'allegato I del trattato.

(2) Tali norme hanno consentito la rimozione delle barriere commerciali per i prodotti di cui trattasi, contribuendo in tal modo alla creazione del mercato unico, ma garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute animale.

(3) Tali norme specifiche sono contenute nelle seguenti direttive:

— direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

— direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni<sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

— direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE<sup>(4)</sup>;

— direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in prove-

nienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE<sup>(6)</sup>;

— direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento<sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

— direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni<sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE<sup>(9)</sup>;

— direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte<sup>(10)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE<sup>(11)</sup>,

— direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE<sup>(12)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE.

(4) Le suddette direttive sono intese ad impedire la diffusione di malattie animali a seguito dell'immissione sul mercato di prodotti di origine animale.

(5) Le suddette direttive contengono disposizioni comuni, come quelle che impongono restrizioni per l'immissione sul mercato di prodotti provenienti da aziende o zone colpite da malattie epizootiche e quelle che richiedono di sottoporre i prodotti delle zone soggette a restrizioni a un trattamento in grado di distruggere l'agente patogeno.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

<sup>(6)</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 39.

<sup>(7)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41.

<sup>(8)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.

<sup>(9)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

<sup>(10)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

<sup>(12)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

- (6) Tali disposizioni comuni possono essere armonizzate, eliminando in tal modo le incongruenze insorte nell'adottare le norme specifiche di polizia sanitaria. Questa armonizzazione garantirà inoltre l'applicazione omogenea di tali norme nell'intera Comunità e una maggiore trasparenza del quadro legislativo comunitario.
- (7) I controlli veterinari sui prodotti di origine animale destinati agli scambi devono essere effettuati conformemente ai requisiti stabiliti dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE. La direttiva 89/662/CEE contiene misure di salvaguardia che possono essere applicate in caso di seri rischi per la salute animale.
- (8) I prodotti importati dai paesi terzi non devono presentare rischi per la salute del patrimonio zootecnico della Comunità.
- (9) A tal fine occorre introdurre procedure contro l'introduzione di malattie epizootiche. Tali procedure devono includere una valutazione della situazione sanitaria specifica nei paesi terzi considerati.
- (10) Occorre introdurre procedure volte a stabilire norme o criteri generali o specifici da applicare alle importazioni dei prodotti di origine animale.
- (11) Le norme relative all'importazione di carni di ungulati domestici e di prodotti a base di carne ottenuti da o con tali carni sono già contenute nella direttiva 72/462/CEE del Consiglio, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE.
- (12) Le procedure applicabili per l'importazione di carni e prodotti a base di carne possono essere utilizzate come modello per l'importazione di altri prodotti di origine animale.
- (13) I controlli veterinari sui prodotti di origine animale importati dai paesi terzi nella Comunità devono essere effettuati conformemente alla direttiva 97/78/CE, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(3)</sup>. La direttiva 89/662/CEE contiene misure di salvaguardia che possono essere applicate in caso di seri rischi per la salute animale.
- (14) Nel procedere all'adozione delle norme relative agli scambi internazionali, occorre tener conto dei principi stabiliti dall'«Ufficio internazionale delle epizoozie» (UIE).

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

- (15) È necessario organizzare verifiche dei sistemi e ispezioni comunitarie per accertare l'omogenea applicazione delle disposizioni in materia di polizia sanitaria.
- (16) I prodotti oggetto del presente regolamento figurano nell'allegato I del trattato.
- (17) Dato che le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(4)</sup>, esse andrebbero adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della suddetta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme di polizia sanitaria relative all'immissione sul mercato e all'importazione dai paesi terzi di prodotti di origine animale.

#### Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni stabilite nelle direttive di cui all'allegato I e, ove del caso, quelle stabilite nel regolamento .../... del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.

### CAPITOLO I

#### REQUISITI DI POLIZIA SANITARIA PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI COMUNITARI

#### Articolo 3

La commercializzazione di prodotti di origine animale non deve condurre alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali. A tal fine si applicano le seguenti disposizioni.

- 1) I prodotti di origine animale sono ottenuti da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria previsti dalla pertinente normativa comunitaria.
- 2) I prodotti di origine animale devono essere ottenuti da animali:
  - a) provenienti da un'azienda, un territorio o una parte di esso o, nel caso dei prodotti dell'acquacoltura, da un'azienda, una zona o una parte di essa, non soggetti a restrizioni di polizia sanitaria applicabili a detti animali e prodotti, in particolare quelle contemplate dalle disposizioni di cui all'allegato I o altre misure di controllo delle malattie previste dalla normativa comunitaria;

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- b) che non sono stati macellati in un impianto in cui erano presenti, al momento della macellazione, animali colpiti o che si sospetta fossero colpiti da una delle malattie oggetto delle norme di cui alla lettera a), o carcasse di tali animali.
- 3) In deroga al punto 2 e nel rispetto delle misure di controllo delle malattie di cui all'allegato I:
- a) la commercializzazione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un'azienda infetta o che si sospetta sia infetta, è autorizzata a condizione che, a seconda dei casi:
- i prodotti, prima di essere sottoposti al trattamento di cui al seguente trattino, siano stati ottenuti, manipolati, trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria, o in momenti diversi;
  - i prodotti siano stati sottoposti a un trattamento atto ad eliminare qualsiasi rischio per la salute degli animali;
  - il trattamento sia stato effettuato presso uno stabilimento a tal fine riconosciuto dallo Stato membro in cui si è verificato il problema di polizia sanitaria;
  - i prodotti da sottoporre al trattamento siano adeguatamente identificati.
- Il presente paragrafo si applica conformemente alle disposizioni di cui agli allegati II e III, paragrafi 1 e 2, o a norme particolareggiate da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 11;
- b) la commercializzazione di prodotti dell'acquacoltura che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 è autorizzata alle condizioni di cui all'allegato III, paragrafo 3 e, se necessario, alle condizioni da stabilire conformemente alla procedura di cui all'articolo 11.
- 4) Deroghe al punto 2 possono essere concesse conformemente alla procedura di cui all'articolo 11. Nell'accordare tali deroghe, si terrà conto in particolare:
- a) delle misure o analisi cui vanno sottoposti gli animali;
- b) delle caratteristiche specifiche che la malattia assume nelle specie interessate.

Qualora siano concesse tali deroghe, tutte le misure atte a tutelare la salute degli animali nella Comunità vengono adottate conformemente alla procedura di cui sopra.

#### 5) Qualora:

- per motivi di polizia sanitaria, siano state adottate in base all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE disposizioni che prevedono che i prodotti di origine animale provenienti da uno Stato membro siano accompagnati da un certificato sanitario, o
- i prodotti debbano essere accompagnati da un certificato per tener conto della situazione di polizia sanitaria in uno Stato membro o in una parte di esso,

il modello di tale certificato deve essere conforme al modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 11. Esso deve essere redatto almeno nella lingua del funzionario responsabile della certificazione e nella lingua del luogo di destinazione. I prodotti devono essere accompagnati dal certificato originale, che deve essere costituito da un unico foglio ed essere previsto per un unico destinatario.

#### Articolo 4

##### Controlli ufficiali

Le autorità competenti degli Stati membri svolgono controlli ufficiali atti ad accertare l'osservanza del presente regolamento, delle relative modalità di applicazione e di tutte le misure di salvaguardia applicate a prodotti di origine animale in virtù del presente regolamento.

Disposizioni particolareggiate relative all'attuazione di tali controlli, dei risultati emersi e delle decisioni da adottare sulla base degli stessi, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 11.

#### Articolo 5

##### Provvedimenti adottati a seguito dei controlli e diritto di ricorso

Qualora siano constatate infrazioni delle norme di polizia sanitaria, vengono presi provvedimenti atti a rimediare alla situazione.

Qualora la persona o le persone fisiche o giuridiche coinvolte nell'infrazione non pongano rimedio alla situazione entro il termine fissato dall'autorità competente, o qualora venga rilevato un grave rischio per la salute animale, si adottano restrizioni in merito alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti in causa. Tali restrizioni possono includere il divieto di produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale e il ritiro e, se necessario, la distruzione dei prodotti già commercializzati.

In caso di infrazioni del presente regolamento, delle pertinenti modalità d'applicazione o di misure di salvaguardia sanitarie adottate per prodotti di origine animale, nonché in caso di omessa collaborazione con l'autorità competente, quest'ultima commina adeguate sanzioni penali e/o amministrative.

Nel disporre interventi correttivi e nel comminare sanzioni penali e/o amministrative, gli Stati membri tengono conto delle conclusioni cui sono giunti i controlli comunitari.

Il presente regolamento non pregiudica le possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti.

#### Articolo 6

##### Verifiche dei sistemi e ispezioni comunitarie

1. Per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento, delle relative modalità di applicazione e delle eventuali misure di salvaguardia, esperti della Commissione possono effettuare, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, verifiche dei sistemi e/o ispezioni a tutti i livelli della produzione e della commercializzazione dei prodotti di origine animale, anche per valutare l'organizzazione e il funzionamento delle autorità competenti negli Stati membri. Ai fini di una verifica dei sistemi e/o di un'ispezione, gli esperti della Commissione possono essere accompagnati dall'autorità competente dello Stato membro e da altri esperti nominati dalla Commissione.

2. La Commissione comunica regolarmente agli Stati membri il proprio programma generale di verifiche dei sistemi e/o ispezioni e li informa dei risultati.

3. Le modalità relative alle ispezioni e/o alle verifiche dei sistemi di cui al paragrafo 1 possono essere determinate o modificate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11.

4. Per consentire l'efficace attuazione delle verifiche dei sistemi e/o delle ispezioni, lo Stato membro sul cui territorio esse vengono effettuate fornisce la necessaria assistenza e tutta la documentazione richiesta dagli esperti della Commissione ai fini della verifica.

5. La Commissione accerta che gli esperti di cui al paragrafo 1 abbiano ricevuto una formazione adeguata in materia d'igiene e sicurezza degli alimenti, nonché sulle tecniche di verifica dei sistemi e, ove del caso, sui principi del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, in modo da svolgere con competenza le proprie mansioni.

6. Gli Stati membri provvedono affinché gli esperti di cui al paragrafo 1 abbiano accesso a tutti i locali o alle parti di locali e alle informazioni rilevanti ai fini dell'espletamento delle loro mansioni ai sensi del presente regolamento.

Qualora nel corso di una verifica dei sistemi o di una ispezione della Commissione venga constatato un serio rischio per la salute animale, lo Stato membro interessato adotta immediatamente le misure di salvaguardia necessarie. Qualora tali misure non vengano adottate, o siano ritenute insufficienti, la Commissione adotta le misure di salvaguardia necessarie per tutelare la salute animale e ne informa gli Stati membri.

## CAPITOLO II

### IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI

#### Articolo 7

##### Disposizioni generali

Le disposizioni applicabili all'importazione di prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi devono essere conformi o equivalenti a quelle applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti comunitari.

#### Articolo 8

##### Disposizioni volte al rispetto della normativa comunitaria

Per garantire l'osservanza delle disposizioni generali di cui all'articolo 7, gli elementi di seguito precisati vengono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 11.

1) Elenchi dei paesi terzi, o delle parti di paesi terzi, da cui sono consentite le importazioni di determinati prodotti di origine animale.

Nel compilare tali elenchi si tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

- della normativa del paese terzo;
- dell'organizzazione dell'autorità competente e dei suoi servizi ispettivi nel paese terzo, dei poteri attribuiti a tali servizi e della sorveglianza a cui sono sottoposti, nonché dell'autorità di cui detti servizi dispongono per vigilare sull'effettiva osservanza della normativa nazionale;
- delle effettive condizioni sanitarie applicate alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, al magazzino e alla spedizione di prodotti di origine animale destinati alla Comunità;
- delle garanzie che possono essere fornite dal paese terzo in merito al rispetto delle pertinenti condizioni di polizia sanitaria;
- dell'esperienza acquisita in materia di commercializzazione del prodotto proveniente dal paese terzo e dei risultati dei controlli effettuati sulle importazioni;
- dei risultati delle ispezioni effettuate dalla Comunità nel paese terzo;
- della situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, degli altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, con particolare attenzione alle malattie esotiche degli animali e ad ogni aspetto della situazione sanitaria generale del paese stesso, che potrebbe comportare pericoli per la salute dei cittadini o degli animali nella Comunità;
- della regolarità e rapidità con cui il paese terzo fornisce informazioni circa la presenza nel suo territorio di malattie infettive o contagiose degli animali, in particolare di quelle menzionate negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) o, per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, delle malattie soggette a obbligo di denuncia elencate nel codice zoosanitario internazionale dell'UIE;

- delle norme vigenti nel paese terzo e della relativa applicazione per quanto concerne la prevenzione e il controllo delle malattie infettive o contagiose degli animali, incluse le norme relative alle importazioni.

L'elenco di cui al presente paragrafo può essere combinato con altri elenchi definiti nell'interesse della salute pubblica.

- 2) Condizioni specifiche d'importazione per ciascun paese terzo o gruppo di paesi terzi, tenuto conto della situazione sanitaria del paese o dei paesi di cui trattasi. Tali condizioni devono includere particolari circa la certificazione sanitaria che deve accompagnare le spedizioni destinate alla Comunità. Detti certificati devono:

- essere redatti nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di destinazione e in quelle dello Stato membro in cui si effettuano i controlli presso il posto d'ispezione frontaliero; lo Stato membro di ispezione o di destinazione può autorizzare l'uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria;

- accompagnare i prodotti (esemplare originale);

- essere costituiti da un unico foglio;

- essere previsti per un unico destinatario.

Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui i prodotti sono caricati ai fini della spedizione verso il paese di destinazione ed essere firmato da un rappresentante dell'autorità competente. Esso può essere combinato con il certificato richiesto nel quadro delle norme di sanità pubblica.

- 3) Ove necessario,

- le modalità di applicazione del presente articolo e

- i criteri per la classificazione dei paesi terzi e di parti di essi per quanto riguarda le malattie degli animali.

#### Articolo 9

##### **Ispezioni comunitarie e verifiche dei sistemi**

1. Gli esperti della Commissione possono effettuare verifiche dei sistemi e/o ispezioni nei paesi terzi in tutte le fasi oggetto del presente regolamento al fine di accertare la conformità o l'equivalenza con le norme di polizia sanitaria della Comunità. Ai fini della verifica e/o dell'ispezione, gli esperti della Commissione possono essere accompagnati da altri esperti nominati dalla Commissione.

2. Le verifiche dei sistemi e/o le ispezioni nei paesi terzi di cui al paragrafo 1 sono effettuate per conto della Commissione, che si fa carico delle relative spese.

3. Le modalità relative alle verifiche dei sistemi e/o alle ispezioni nei paesi terzi di cui al paragrafo 1 possono essere determinate o modificate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11.

4. Qualora nel corso di una verifica dei sistemi o di un'ispezione comunitaria venga individuato un serio rischio per la salute animale, la Commissione adotta immediatamente le misure di salvaguardia necessarie e ne informa senza indugio gli Stati membri.

5. La Commissione accerta che i propri esperti e gli altri esperti di cui al paragrafo 1 abbiano ricevuto una formazione adeguata in materia di polizia sanitaria e tecniche di verifica dei sistemi, in modo da svolgere con competenza le proprie mansioni.

### CAPITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 10

Gli allegati al presente regolamento possono essere modificati o integrati secondo la procedura di cui all'articolo 11. Detta procedura si applica in particolare per stabilire i criteri relativi alla classificazione dei paesi terzi e di parti di essi per quanto riguarda particolari malattie.

##### Articolo 11

##### **Procedura del comitato veterinario permanente**

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

2. Laddove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 della stessa decisione.

3. Il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di 3 mesi.

##### Articolo 12

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni specificamente adottate per l'applicazione del presente regolamento, nonché gli strumenti giuridici e le misure cui ha fatto ricorso per tale applicazione e per assicurare il rispetto della stessa.

##### Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 225 del 18.10.1968, pag. 23.

## ALLEGATO I

**MALATTIE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEGLI SCAMBI DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE****I. Malattie per le quali sono state introdotte misure di controllo nel quadro della normativa comunitaria**

Malattia	Direttiva
Peste suina classica	Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica
Afta epizootica	Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, che stabilisce norme comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
Influenza aviaria	Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria
Malattia di Newcastle	Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle
Peste bovina Peste dei piccoli ruminanti Malattia vescicolare dei suini	Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini
Anemia infettiva del salmone (ISA) Necrosi ematopoietica infettiva (IHN) Setticemia emorragica virale (VHS)	Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci
Malattie dei molluschi	Direttiva 95/70/CE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi

**II. Misure relative alla peste suina africana**

In attesa che vengano adottate misure di controllo specifiche per la peste suina africana, la direttiva 80/217/CEE si applica, *mutatis mutandis*, nel caso di focolai di peste suina africana. In deroga alla direttiva suddetta, la soppressione delle restrizioni adottate in applicazione della presente parte è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 11.

**1) Carni**

Lo Stato membro nel cui territorio sia stata riscontrata la presenza di peste suina africana provvede a vietare immediatamente la spedizione verso il resto della Comunità di carni suine fresche provenienti dalla parte del suo territorio in cui è stata constatata la malattia.

Nella determinazione delle parti di territorio di cui sopra si tiene particolarmente conto:

- dei metodi di lotta contro la malattia, in particolare dell'eliminazione dei suini delle aziende infette, contaminate o sospette di infezione o contaminazione;
- della superficie delle parti di territorio considerate e dei relativi limiti amministrativi e geografici;
- dell'incidenza e della tendenza alla dispersione della malattia;
- delle misure adottate per evitare qualsiasi rischio di dispersione;
- delle misure adottate per limitare e controllare il movimento dei suini nella parte di territorio considerata e fuori di essa.

**2) Prodotti a base di carni**

Lo Stato membro nel cui territorio sia stata riscontrata la presenza di peste suina africana provvede a vietare immediatamente la spedizione verso il resto della Comunità di prodotti a base di carne provenienti dalla parte del suo territorio in cui è stata constatata la malattia. Tuttavia, la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 3, si applica ai prodotti a base di carne che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato III, punto 1, lettere a) ed e).

## ALLEGATO II

**Contrassegno di identificazione speciale per le carni fresche provenienti da un territorio o da una parte di un territorio che non soddisfa tutte le pertinenti condizioni di polizia sanitaria**

Le carni fresche ottenute da animali provenienti da un'azienda situata in una zona oggetto di restrizioni di polizia sanitaria per una delle malattie di cui all'allegato I e che devono essere sottoposte a un trattamento atto ad eliminare il problema di polizia sanitaria in questione, devono essere identificate come segue.

- 1) Alla bollatura sanitaria per le carni fresche deve essere sovrapposta una croce formata da due segmenti perpendicolari intersecantisi al centro del bollo in modo tale che le indicazioni dello stesso restino leggibili.
- 2) La bollatura può essere altresì effettuata con un unico timbro su cui figurino, perfettamente leggibile, quanto segue:
  - nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole;
  - al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;
  - nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CE — EF — EK — EC — EY — EG;
  - una croce formata da due segmenti intersecantisi al centro del bollo, disposti in modo tale da non impedire la lettura delle indicazioni;
  - informazioni che consentano di identificare il veterinario che ha ispezionato le carni.

La bollatura deve essere apposta dal veterinario ufficiale incaricato di verificare l'attuazione dei requisiti di polizia animale, o sotto la sua responsabilità.

---

## ALLEGATO III

## 1. Trattamenti delle carni atti ad eliminare qualsiasi rischio per la salute degli animali

Trattamento (*)	Malattia							
	Afta epizootica	Peste suina classica	Malattia vescicolare dei suini	Peste suina africana	Peste bovina	Malattia di Newcastle	Influenza aviaria	Peste dei piccoli ruminanti
a) Un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore $F_0$ è pari o superiore a 3,00	+	+	+	+	+	+	+	+
b) Trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C che deve essere raggiunta nell'intera massa della carne	+	+	+	—	+	+	+	+
c) Trattamento termico a una temperatura minima di 80 °C che deve essere raggiunta nell'intera massa della carne	+	+	+	+	+	+	+	+
d) Trattamento termico in un contenitore ermetico con una temperatura di almeno 60 °C per un minimo di 4 ore, durante le quali la temperatura al centro del prodotto deve essere di almeno 70 °C per 30 minuti	+	+	+	+	+	+	+	+
e) Fermentazione naturale e stagionatura di almeno 9 mesi per le carni disossate che produca le seguenti caratteristiche: aw pari o inferiore a 0,93 e pH pari o inferiore a 6,0	+	+	—	+	+	+	—	—
f) Come al precedente punto e) ma le carni possono essere non disossate. Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare contaminazioni reciproche	+	—	—	—	—	—	—	—
g) Trasformazione dei salami conforme a criteri da stabilire secondo la procedura del comitato veterinario permanente, previo parere del comitato scientifico pertinente	+	+	—	+	+	—	—	—
h) Prosciutti e lombate sottoposti a una fermentazione e una stagionatura naturali di almeno 190 giorni per i prosciutti e di 140 giorni per le lombate	—	—	—	+	—	—	—	—
i) Trattamento termico che assicuri una temperatura di almeno 65 °C al centro del prodotto per il tempo necessario a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40	+	—	—	—	—	—	—	+

«+»: Efficacia riconosciuta.

(\*) Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare contaminazioni reciproche.

## 2. Trattamento atto ad eliminare qualsiasi rischio per la salute degli animali da latte

Il latte ottenuto da specie sensibili all'afta epizootica, e i prodotti lattieri fabbricati interamente o parzialmente con tale latte, non possono provenire da una zona di sorveglianza delimitata a titolo della direttiva 85/511/CEE, a meno che il latte o il prodotto lattiero in questione abbia subito, sotto il controllo dell'autorità competente, uno dei seguenti trattamenti:

- un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore  $F_0$  pari o superiore a 3, oppure
- un unico trattamento UHT a 130 °C per 2-3 secondi;
- un trattamento termico iniziale avente un effetto di riscaldamento per lo meno equivalente a quello ottenuto con un trattamento di pastorizzazione alla temperatura di almeno 72 °C per almeno 15 secondi e sufficiente a determinare una reazione negativa al test della fosfatasi, seguito da
  - un secondo trattamento termico che determina una reazione negativa al test di perossidasi, oppure,



- ii) in caso di latte in polvere o di prodotti in polvere a base di latte, un secondo trattamento termico avente un effetto per lo meno equivalente a quello ottenuto dal primo trattamento termico e sufficiente a determinare una reazione negativa al test di fosfatasi, seguito da un processo di essiccazione, oppure,
  - iii) un processo di acidificazione in virtù del quale il pH è stato abbassato e mantenuto per almeno un'ora ad un livello inferiore a 6;
  - iv) un secondo trattamento termico avente un effetto almeno equivalente a quello ottenuto dal primo trattamento; entrambi i trattamenti termici devono essere applicati al latte con un pH superiore a 7,0 (tale trattamento non è autorizzato per il latte proveniente da una zona di protezione e di sorveglianza);
- d) il trattamento termico iniziale di cui al punto c) deve essere applicato al latte con un pH inferiore a 7,0 (tale trattamento non è autorizzato per il latte proveniente da una zona di protezione e di sorveglianza).

### **3. Trattamento atto a ridurre i rischi di polizia sanitaria nei prodotti dell'acquacoltura**

- a) Il pesce di acquacoltura sensibile alla contaminazione da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale e proveniente da una zona non riconosciuta relativamente a tali malattie può essere introdotto in una zona riconosciuta solo se macellato, decapitato ed eviscerato prima della spedizione. L'osservanza della suddetta condizione non è richiesta se il pesce proviene da un'azienda riconosciuta all'interno di una zona non riconosciuta.
- b) I molluschi vivi sensibili alla contaminazione da bonamiosi e marteiliosi e provenienti da una zona non riconosciuta relativamente a tali malattie possono essere introdotti in una zona riconosciuta se destinati al consumo umano diretto o all'industria conserviera e non devono essere stabulati a meno che:
  - provengano da un'azienda riconosciuta all'interno di una zona non riconosciuta, oppure
  - siano temporaneamente immersi in bacini di deposito o centri di depurazione all'uopo predisposti e a tal fine riconosciuti dall'autorità competente, dotati in particolare di un sistema per il trattamento e la disinfezione delle acque reflue.

Le modalità di applicazione delle presenti norme sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 11.

---